

STATUTO

**A.D.A.T. CONSORZIO
DISTRIBUTORI BEVANDE ED
ALIMENTARI DEL CENTRO
ITALIA SOC. COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTALE PT VIA ALDO MORO 48/F
Numero REA: PT - 181442
Codice fiscale: 04434360485
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito, a norma dell'articolo 27 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 modificato dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, un Consorzio sotto forma di società cooperativa denominato "A.D.A.T. Consorzio Distributori Bevande ed Alimentari del Centro Italia Soc. Coop."

Possono parteciparvi le piccole imprese in qualunque forma costituite esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di bevande e prodotti alimentari.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede sociale è fissata nel Comune di Montale (PT).

Potranno essere istituite sedi secondarie, unità locali, succursali, agenzie e simili anche altrove, nel rispetto delle forme e delle modalità previste e consentite dalla legge.

ARTICOLO 3 - SCOPO

Il Consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro o attività speculativa, ha per oggetto:

- ogni attività mutualistica tendente al consolidamento ed allo sviluppo delle piccole imprese del settore del commercio all'ingrosso di bevande e prodotti alimentari, anche mediante il perseguimento dell'ottimizzazione delle politiche degli approvvigionamenti e delle strategie di vendita delle imprese consorziate;
- la creazione di una rete commerciale e/o distributiva comune per la raccolta e la trasmissione di ordinativi;
- l'assunzione e l'esercizio di funzioni di commissionario per conto delle imprese consorziate, per l'acquisto e l'approvvigionamento delle merci che formano oggetto del commercio delle consorziate medesime;
- l'assunzione di rappresentanze e mandati di agenzia, con o senza deposito;
- l'acquisto e la successiva rivendita di bevande alcoliche e non e di prodotti alimentari in genere in favore delle aziende socie;
- la costituzione di depositi presso terzi;
- la promozione dell'adesione delle imprese consorziate ad un patto di rispetto tra loro relativamente alla concorrenza sulla piazza ove le medesime operano;
- lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, compreso l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale;
- la promozione di ricerche nel settore della distribuzione di alimenti e bevande al fine di poter fornire gratuitamente agli associati dati e notizie inerenti il settore medesimo;
- la creazione di marchi, distintivi e marchi di qualità, nonché il coordinamento delle vendite dei prodotti;
- l'assistenza alle imprese consorziate nell'esercizio della loro attività organizzando ogni opportuna forma di consulenza, partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria;

Allegato "B"
Repertorio n. 764
Raccolta n. 596

- la gestione dei servizi in comune, compresi centri meccanografici e contabili, lo svolgimento di ogni altra attività nell'interesse comune delle imprese consorziate.

In particolare, nel perseguimento delle finalità di cui sopra, il Consorzio potrà contrattare direttamente con terzi, imprese produttrici e/o fornitrici, la conclusione di contratti di acquisto e/o fornitura al fine di garantire alle imprese consorziate l'approvvigionamento a condizioni di mercato migliori, in virtù dell'incremento del potere di acquisto, di quelle singolarmente contrattabili, con ciò agendo formalmente con terzi ma sostanzialmente nell'esclusivo interesse delle imprese socie.

Il Consorzio potrà richiedere od accettare il patrocinio di Enti o Istituzioni che, per i loro scopi, possano apportare un contributo all'immagine del consorzio stesso e delle imprese consorziate.

Il Consorzio potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e creditizie bancarie funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi sociali, purchè si tratti di operazioni nell'interesse sociale e nei limiti in cui non integrino comunque attività nei confronti del pubblico ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Consorzio potrà partecipare a società, istituti, associazioni, federazioni ed organismi, anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e potrà anche essere prorogata ai sensi di legge.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è diviso in un numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici e centesimi quarantasei).

Annualmente l'assemblea ordinaria dei soci stabilirà l'eventuale maggiorazione da applicare alle nuove imprese ammesse al Consorzio.

Ogni consorziato può possedere una sola azione che non è trasferibile in alcun caso.

La società consortile cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

ARTICOLO 6 - SOCI CONSORZIATI: CRITERI DI AMMISSIONE

Possono assumere la qualifica di soci le imprese, individuali o in forma societaria, in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di commercio e/o distribuzione di alimenti e bevande;
- siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

L'impresa che intende fare parte del Consorzio dovrà inoltrare istanza al consiglio di amministrazione.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da:

- una dichiarazione con firma autografa del legale rappresentante dell'impresa istante, attestante la conoscenza delle norme statutarie e l'accettazione di ogni clausola in esso contenuta;
- un certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla Camera di Commercio ove ha sede l'impresa;

- in caso di personalità giuridica copia della deliberazione dell'organo competente e della persona delegata alla rappresentanza.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Ai soci potrà, inoltre, essere richiesto:

- il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo;

- il versamento delle somme comunque dovute alla società per effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o assegnatario;

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse dei soci.

ARTICOLO 7 - SOCI CONSORZIATI: OBBLIGHI

Le imprese consorziate si obbligano:

a) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini o comunque in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;

b) a comunicare anche al consiglio di amministrazione ogni variazione concernente l'impresa medesima per la quale le norme vigenti sia civilistiche che fiscali prevedono la formale comunicazione e/o pubblicazione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse le Camere di Commercio;

c) ad ottemperare alle norme stabilite dall'eventuale regolamento del consorzio;

d) a consentire ai componenti del consiglio di amministrazione o a persona incaricata i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

e) a non divulgare atti e fatti del consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendo questi strettamente ed indistintamente riservati;

f) a comunicare ogni modifica di patti sociali oppure il trasferimento di

quote o di azioni, sia mortis causa sia per atto tra vivi, nel quale si identifichi un passaggio ad altri del controllo dell'azienda interessata;

g) a seguire la politica strategica e commerciale del gruppo pena il decadimento del diritto di socio ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo;

h) ad operare nei confronti degli altri associati in maniera corretta ponendo in particolare riguardo ai seguenti punti:

- rispetto tra gli associati circa il personale diretto od indiretto;
- divieto di fornitura di fusti in impianti di altri associati senza la preventiva autorizzazione;
- concorrenza sleale nei confronti di altri soci;
- prodotti importati da associati; è auspicabile che l'importatore dia priorità all'associato di zona; nel caso l'associato di zona non sia interessato l'importatore può servire il cliente in maniera diretta sempre che questi sia un cliente libero.

ARTICOLO 8 - SOCI CONSORZIATI: ESCLUSIONE O RECESSO

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo Amministrativo:

- nel caso dell'articolo 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nonché nel caso in cui il socio diffonda informazioni sociali riservate;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;
- nel caso di cui all'articolo 2288 primo comma del codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

Costituisce, inoltre, causa di esclusione il trasferimento della proprietà dell'azienda a qualsiasi titolo.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Ogni impresa consorziata può recedere con effetto dalla fine dell'esercizio tramite raccomandata R.R. al Consiglio di Amministrazione da inviare entro il 30 settembre del corrente anno.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Qualora l'organo amministrativo non provveda a dare alcuna comunicazione al socio nel termine predetto, la domanda di recesso deve intendersi accolta.

Il recesso non può essere parziale.

L'impresa receduta od esclusa non avrà diritto ad alcun rimborso in quanto:

- la quota di partecipazione rimarrà in un apposito fondo consortile, in ac-

crescimento del patrimonio sociale;

- i contributi di gestione, ancorchè corrisposti in via anticipata, verranno incamerati a titolo di penalità.

Se non anticipatamente versati i contributi di gestione saranno comunque dovuti per il periodo di appartenenza al consorzio.

In ogni caso l'impresa consorziata esclusa o receduta si obbliga a rispondere in proprio agli obblighi assunti dal consorzio per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

In caso contrario eventuali gravami ed oneri saranno a totale carico del consorzio inadempiente ancorchè escluso o receduto.

Articolo 9 - BILANCIO DI ESERCIZIO E RISTORNI

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del consorzio non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Eventuali sopravvenienze attive od eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

Tutti i costi e le spese di gestione del consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico delle imprese consorziate in misura paritaria fra le stesse. Conseguentemente le imprese consorziate si obbligano al versamento di contributi in denaro per la totale copertura dei costi e spese di gestione come dinanzi specificati. Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio, cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio; provvedendo direttamente il Consiglio di Amministrazione ad imputare gli eventuali avanzi netti di gestione nella misura tempo per tempo fissata dalla legge al fondo di riserva legale ordinaria e quindi per il residuo, sempre nella misura tempo per tempo prevista dalla legge, destinandoli ai fondi mutualistici di categoria o nazionale previsti dalla legge stessa. La riserva legale è indivisibile. Essa non potrà essere distribuita ai soci qualunque sia l'ammontare.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società consortile cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ARTICOLO 10 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, ove nominato;
- d) il revisore legale dei conti.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è costituita da tutte le imprese consorziate, in persona dei propri rappresentanti legali o negoziali.

Ogni impresa consorziata ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da un'altra impresa consorziata mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Non può esercitare il diritto di voto l'impresa consorziata che non sia in regola con i pagamenti delle quote sociali e dei contributi annuali di gestione dovuti alla società.

Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della validità delle deleghe e procure e l'accettazione delle medesime.

L'assemblea può essere convocata dal presidente o da due membri del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consorziati.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva e completa informazione degli argomenti all'ordine del giorno, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o anche consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal socio destinatario o, ancora, attraverso fax munito del rapporto di ricezione o posta elettronica del pari munito del rapporto di ricezione all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato dal socio alla società ed annotato nel Libro dei Soci a cura dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea é convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purchè in Italia. L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Delle deliberazioni dell'assemblea dovrà essere redatto verbale a cura del presidente o di un segretario, anche estraneo, scelto dal presidente.

I verbali saranno poi trascritti su apposito registro da conservarsi dal presidente del consiglio direttivo.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile e lo scioglimento anticipato della società.

E', invece, necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti le modifiche dello statuto sociale ovvero la trasformazione, la fusione e la scissione della società, nei casi consentiti dalla legge.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri o sette membri a seconda che il consorzio abbia fino a quaranta imprese consorziate od oltre.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Essi restano in carica tre anni corrispondenti a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili, fatta eccezione per quegli atti o delibere che il presente statuto demanda all'assemblea.

Il consiglio nomina il presidente ed il vice-presidente ove non nominati dall'assemblea, e può delegare parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri.

Il consiglio si riunirà ogni qualvolta il presidente lo riterrà necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il consiglio delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza minima della metà più uno dei propri membri.

Delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale in apposito registro tenuto dal presidente.

Ai componenti il consiglio direttivo è dovuto anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

L'assemblea può inoltre assegnare loro indennità di altra natura.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in cari-

ca fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è nominato solo nel caso in cui la nomina sia obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c.-.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Sono nominati dall'Assemblea dei soci che nomina altresì il Presidente del Collegio e ne stabilisce la retribuzione.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società consortile cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di

ogni ispezione, anche individuale dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, muniti dei requisiti di legge.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio o con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'organo di revisione legale dei conti è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente, l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

ARTICOLO 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il consorzio si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso che il numero dei consorziati si riduca a meno di dieci.

La liquidazione del consorzio sarà compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea che determinerà lo scioglimento.

I liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita in blocco dei beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresenteranno il consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale.

Il patrimonio sociale netto risultante dal rendiconto finale, previo rimborso ai soci del capitale versato, dovrà essere destinato ai fondi previsti e sotto le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci e tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa

l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

PRINCIPI E REQUISITI DI MUTUALITA'

L'attività della società consortile cooperativa è incentrata sulle esigenze dei consorziati soci operatori che si avvalgono della società consortile cooperativa stessa per lo sviluppo commerciale delle loro aziende.

E' preciso impegno della società consortile cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente come definite dall'art. 2512 c.c. e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società consortile cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La cooperativa può operare anche con terzi.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili e di devoluzione di una quota degli utili annuali a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto dal titolo sesto contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 si applicano alla società consortile cooperativa in quanto compatibili le norme delle società per azioni.

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

In originale firmato da Franco D'Alessandro - Annabarbara Niglio Notaio (sigillo)